

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità (controparte), di seguito denominato DPO o congiuntamente all'ISTAT "le Parti", con sede in Roma, Largo Chigi n. 19, codice fiscale n. 80188230587, rappresentato per la firma del presente atto dal Capo del Dipartimento, dott.ssa Giovanna Boda, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata.

E

l'Istituto nazionale di statistica, di seguito denominato ISTAT o congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità (controparte) "le Parti", con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, codice fiscale n. 80111810588 rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore Generale, dott. Tommaso Antonucci, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN);
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 322/1989, l'ISTAT fa parte del Sistema statistico nazionale;
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, l'ISTAT provvede alla predisposizione del Programma statistico nazionale;
- ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il Programma statistico nazionale individua le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale e i relativi obiettivi informativi;
- il Programma statistico nazionale 2014-16, aggiornamento 2016, attribuisce all'Istat la

titolarità dell'indagine sulla sicurezza delle donne;

- la stessa indagine è prevista anche dal Programma statistico nazionale 2017-19, in corso di formalizzazione ;
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 322/1989, lettere e) ed h), l'ISTAT provvede, *“alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale (...)”*; e *“alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi”*;
- ai sensi dell'art.2, comma 2, lettera c) del D.P.R. 166 del 7 settembre 2010 l'ISTAT provvede inoltre *“a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 68”*,
- il Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 1° marzo 2011 *“è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione”*;
- l'art. 11 della *“Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”* (nota come *“Convenzione di Istanbul”*), ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77, impegna gli Stati *“ad adottare misure legislative o di altro tipo per raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione medesima, a sostenere la ricerca e realizzare indagini in merito”*;
- il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”*, convertito con legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, all'articolo 5, l'adozione di un *“Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di*

genere", il quale, tra i diversi ambiti di azione, stabilisce la *costituzione di una banca dati nazionale dedicata al fenomeno della violenza sulle donne presso il Dipartimento delle pari opportunità*;

- il *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2015, prevede la realizzazione di un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati, destinando allo scopo risorse pari a euro 2.000.000, attraverso la attuazione di: a) un sistema informativo per la raccolta delle informazioni e dei dati provenienti da banche dati esterne sia istituzionali che private dedicate; b) un sistema di analisi ed elaborazione dei dati volto alla formulazione di statistiche allo scopo di monitorare e analizzare il fenomeno e l'incidenza degli interventi normativi ed amministrativi; c) un servizio di supporto alla gestione, basato in particolare sulla raccolta dei dati sui servizi erogati dalle reti dei centri antiviolenza;
- il citato *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere* prevede forme di cooperazione tra DPO e ISTAT per la realizzazione delle suddette attività;
- il trattamento dei dati personali svolti dai soggetti pubblici per le proprie finalità istituzionali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *Codice in materia di protezione dei dati personali*;
- i suddetti trattamenti di dati personali devono altresì svolgersi in conformità alle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154 del decreto legislativo n. 196/2003 quali, da ultimo, quelle definite con il provvedimento 2 luglio 2015, n. 393, recante *Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni che rendono accessibili le proprie banche dati ad altre pubbliche amministrazioni assicurino l'identificazione dei soggetti che hanno accesso alla banca dati e l'adeguato tracciamento delle operazioni da questi compiute;
- specifiche misure per il trattamento di dati personali effettuati per finalità statistiche dai soggetti del SISTAN sono contenute nel Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per finalità statistiche e di ricerca scientifica nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 del d.lgs. n. 196/2003);
- l'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989, detta disposizioni per la tutela del segreto

statistico.

CONSIDERATO CHE

- sia il DPO sia l'ISTAT, nel perseguimento dell'interesse pubblico e delle rispettive finalità istituzionali, attribuiscono rilevanza primaria alla conoscenza della realtà sociale del paese, con particolare riferimento alla violenza contro le donne, anche in una prospettiva di potenziamento della statistica ufficiale;
- la violenza contro le donne e, in particolare, la violenza domestica rappresentano fenomeni ampi e complessi, la cui conoscenza, tuttavia, è essenziale per lo sviluppo, a livello istituzionale, delle politiche e dei servizi necessari per affrontarli;
- è comune interesse delle Parti promuovere iniziative congiunte volte a dare sistematicità e organicità alle informazioni sul fenomeno della violenza di genere;
- già nel 2001 ISTAT e DPO hanno stipulato una convenzione per la realizzazione di un'indagine *ad hoc* su questo tema che si pone come obiettivo prioritario la conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne in Italia in tutte le sue diverse forme, in termini di prevalenza e incidenza, di caratteristiche di coloro che ne sono coinvolti e delle conseguenze per la vittima;
- la prima convenzione, da cui è scaturita l'indagine del 2006, è stata poi rinnovata nel 2012, per lo svolgimento della seconda edizione dell'indagine sulla violenza contro le donne;
- il 25 novembre 2016 la Ministra delegata per le pari opportunità e il Presidente dell'Istat hanno sottoscritto un Protocollo di intesa che prevede la stipula di un accordo di collaborazione biennale tra il DPO e l'ISTAT per la realizzazione di un sistema informativo - statistico denominato "Banca dati sulla violenza di genere", volto a fornire informazioni statistiche validate e continuative agli organi di Governo e a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel contrasto alla violenza di genere;
- che il predetto Protocollo di intesa è stato modificato in data 14 marzo 2017, d'accordo tra le parti, per prevedere una durata triennale del citato Accordo di collaborazione

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 15, in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante "*principi comuni, di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali.

tutto ciò premesso e considerato le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente Accordo ISTAT e il DPO, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, intendono sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato a costruire il sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati previsto dal *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2015, secondo le specifiche e le modalità ivi previste, definito "*Banca-Dati sulla Violenza di Genere*" (da ora in poi Banca-Dati), volto a fornire informazioni statistiche validate e continuative agli organi di governo e a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel contrasto alla violenza di genere, nel rispetto delle disposizioni del decreto legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013.

Art. 2

Impegni delle Parti

1. Per le finalità di cui all'art. 1:

l'ISTAT

- provvede alla costruzione e alimentazione del sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere* di cui all'art. 1, comma 2;
- collabora, per i profili statistici, alla predisposizione della *Relazione sull'attuazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*, di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013;
- supporta il DPO nella predisposizione delle *Linee di indirizzo nazionali concernenti modalità tecniche uniformi di raccolta dei dati da parte dei diversi Osservatori regionali*, previste dal citato *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*;

il DPO

- garantisce il coordinamento e la programmazione delle attività;
- favorisce il raccordo tra le attività oggetto del presente Accordo e le Amministrazioni centrali interessate, il sistema delle Regioni e delle autonomie locali nonché l'associazionismo di riferimento;
- monitora e valuta la complessiva attività progettuale e i relativi risultati, anche avvalendosi delle risultanze del Comitato di cui al successivo articolo 5;
- espleta il controllo amministrativo-contabile sull'attuazione dell'Accordo;
- favorisce la diffusione delle risultanze del presente Accordo nell'ambito delle proprie attività di comunicazione istituzionale;

Art. 3

Attuazione dell'Accordo

1. Gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 sono disciplinati dall'allegato progetto di massima di attività e dal correlato piano finanziario nonché da successivi ed appositi atti esecutivi di cui al successivo comma 2.
2. L'ISTAT, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità della conclusione della procedura di controllo del medesimo, produrrà un programma esecutivo delle attività da svolgere nel corso del periodo di validità del

presente Accordo, da concordarsi con il DPO.

3. Detto programma esecutivo potrà essere modificato, in ogni tempo, previo accordo delle Parti, in ragione delle concrete esigenze correlate alle attività progettuali, senza ulteriori oneri finanziari.
4. L'ISTAT, per l'attuazione delle attività previste dal presente Accordo, si può avvalere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, di specifiche forme di collaborazione con enti pubblici e privati.

Art. 4

Oneri e rendicontazione

1. All'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo si provvederà con gli ordinari stanziamenti in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle Parti.
2. Il totale delle spese per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo - come risultanti dal prospetto finanziario allegato- ammonta ad euro 2.681.000 Duemilioneiseicentoottantunomila /00) e sarà così ripartito:
 - € 2.000.000,00 (duemilioni/00) a carico del Dipartimento per le Pari Opportunità;
 - € 681.000,00 (Seicentoottantunomila/00) a carico dell'ISTAT
3. Le risorse a carico del DPO, a valere sui fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DPO, capitolo di spesa n. 496 - Centro di responsabilità n. 8, che saranno corrisposti in quattro *tranches* secondo le seguenti modalità:
 - il 30% alla presentazione del programma esecutivo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Accordo;
 - fino al 30% nel 1° quadrimestre del primo anno di validità del presente Accordo;
 - fino al 30% nel 1° quadrimestre del secondo anno di validità del presente Accordo;
 - a saldo, e sino a concorrenza della quota di competenza, nell'ultimo quadrimestre del terzo anno di validità del presente Accordo;
4. L'ISTAT, per ciascuna delle scadenze previste al precedente comma 3 del presente articolo, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute a valere sulle risorse a carico

del DPO, provvederà alla rendicontazione delle predette spese, producendo la seguente documentazione amministrativo-contabile:

- a. relazione circa lo stato di attuazione del progetto;
- b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa nelle forme di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) relativa alle spese sostenute;
- c. prospetto di dettaglio delle dette spese sostenute;
- d. documenti giustificativi di spesa a supporto delle spese medesime (da trasmettersi anche su supporto informatico, al fine di consentire al DPO le verifiche amministrativo - contabili).

5. In ogni caso, le spese sostenute dovranno essere:

- necessarie alla realizzazione del progetto;
- temporalmente riferite al periodo decorrente dalla data di efficacia del presente Accordo e la data di conclusione delle attività;
- verificabili attraverso pertinente ed adeguata documentazione contabile.

6. In occasione del pagamento del saldo di cui al precedente comma 3 del presente articolo, l'ISTAT provvederà a dar conto, mediante apposita rendicontazione consuntiva, secondo i criteri previsti dal precedente comma 4, anche dell'utilizzo delle risorse erogate a fronte della presentazione del citato programma esecutivo nonché a produrre una relazione finale, fornendo analitica descrizione dell'intero progetto posto in essere, con indicazione dei risultati raggiunti, nonché degli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma esecutivo approvato.

7. Della quota di spesa a proprio esclusivo carico, l'ISTAT darà specifico conto all'interno della relazione finale costituendo parte integrante degli obblighi assunti.

Art. 5

Referenti dell'Accordo

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:

per l'ISTAT, la dott.ssa Maria Giuseppina Muratore

per il DPO, il dott. Alberto De Stefano

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i responsabili/referenti dell'Accordo come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Art. 6

Comitato tecnico - scientifico

1. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo sarà istituito, con provvedimento del Capo del Dipartimento per le pari opportunità, un comitato tecnico - scientifico composto da tre rappresentanti per ciascuna Parte, oltre ai referenti di cui al precedente articolo 4;
2. Il Comitato ha il compito di:
 - a. svolgere funzioni di indirizzo delle attività oggetto del presente Accordo;
 - b. favorire il monitoraggio e la realizzazione delle predette attività attraverso la verifica della coerenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati intermedi e finali conseguiti;
 - c. individuare eventuali criticità e proporre le conseguenti misure da adottare per la risoluzione delle stesse;
 - d. proporre ogni iniziativa ritenuta utile ai fini della valorizzazione dei risultati conseguiti nell'ambito del presente protocollo.
3. Il Comitato si riunisce almeno ogni 6 mesi ed ogni qualvolta una delle Parti lo richieda.
4. Il Presidente è scelto, a rotazione annuale delle Parti, tra i componenti del Comitato. Il primo anno la presidenza è attribuita ad un rappresentante del DPO.
5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare su invito del Presidente, a titolo gratuito e in qualità di osservatori, esperti individuati in relazione ai temi in discussione.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri a carico delle Parti. A tal fine le videoconferenze costituiscono lo strumento privilegiato per garantire la presenza di membri del Comitato o di esperti esterni la cui sede di lavoro non sia ubicata nella città

in cui si svolgono le riunioni.

Art. 7

Segreto statistico e trattamento di dati personali

1. Le attività previste dal presente protocollo che richiedano l'utilizzo di dati coperti dal segreto statistico sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; in caso di trattamento di dati personali le attività sono, altresì, realizzate nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e *dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* ad esso allegato, nonché delle specifiche misure eventualmente prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali in attuazione dell'art. 154 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 8

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata di **anni 3** a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione all'ISTAT della avvenuta conclusione della procedura di controllo del medesimo e può essere prorogato, per ragioni oggettive, senza ulteriori oneri, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del presente Accordo.

Art. 9

Recesso

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo, mediante comunicazione scritta da inviare con posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della data del recesso.

Art. 10

Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'ISTAT assume a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri componenti dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di progetto, in base alle disposizioni

legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, esonerando la Presidenza del Consiglio dei ministri - DPO da qualsiasi responsabilità od onere in merito (fatti salvi gli oneri di rimborso come sopra determinati).

Art. 11
Pubblicità

1. In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione della presente convenzione, dovrà essere evidenziato che il progetto è cofinanziato dal DPO e dall'Istat

Art. 12
Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella concreta attuazione del presente Accordo.
2. Per qualunque controversia non sanabile in via bonaria che dovesse insorgere tra le Parti è competente il Foro di Roma.
3. Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.

Per L'Istituto nazionale di statistica	Per il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
---	--

“Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’Amministrazione digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa”